

## **STATUTO**

### **Art. 1**

#### **Costituzione, denominazione, sede**

- 1) E' costituito il COMITATO REGIONALE PIEMONTESE DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI.
- 2) Il Comitato non ha fini di lucro. Il Comitato è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche, dalla normativa di legge.
- 3) La sede è in Torino, Corso Matteotti 11
- 4) La durata è fissata al 2050 (duemilacinquanta).

### **Art.2**

#### **Scopo e finalità**

- 1) Il Comitato ha lo scopo di coordinare le associazioni, i movimenti, i gruppo o gli altri organismi od enti aderenti i quali svolgono attività di promozione e sostegno della famiglia per promuovere e coordinare le azioni di comune interesse in materia di politiche familiari.
- 2) Il Comitato intende perseguire le seguenti finalità:
  - a. la promozione e la salvaguardia della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;
  - b. la promozione della partecipazione attiva e responsabile della famiglia alla vita sociale e politica, specialmente attraverso la forma associativa;
  - c. la promozione di adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le famiglia e i suoi diritti, secondo quanto indicato dalla Carta dei diritti della famiglia della Santa Sede (1983), Carta che costituisce parte integrante del presente Statuto nonché dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

### **Art.3**

#### **Attività del Comitato**

- 1) Il Comitato opera nel rispetto dell'identità e dell'autonomia degli organismi aderenti valorizzandone la specificità e svolge ogni attività diretta a promuovere e a salvaguardare i valori e i diritti in conformità alle decisioni dell'Assemblea degli aderenti.

In particolare, il Comitato può:

  - a. assumere iniziative di intervento culturale, azione sociale e proposta politica a promozione e tutela della famiglia come soggetto operante nell'ambito regionale;
  - b. esprimere valutazioni sulle vigenti leggi regionali anche al fine della loro modifica nonché sulle proposte di leggi regionali le quali, anche in modo indiretto, riguardino la famiglia;
  - c. interloquire con i centri di diffusione dei mezzi di comunicazione perché siano promossi e rispettati i diritti della famiglia;
  - d. interloquire in materia di politica familiare con le istituzioni pubbliche di ogni grado esistenti nella Regione Piemonte;
  - e. denunciare situazioni e azioni che risultino inadeguate o contrarie agli interessi e alle aspirazioni della famiglia;
  - f. cooperare con il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, con i Comitati del Forum delle Associazioni Familiari di altre regioni e con gli altri organismi nazionali e internazionali aventi finalità analoghe;

g. diffondere i propri deliberati attraverso pubbliche manifestazioni o avvalendosi dei mezzi di comunicazione,

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente mediante prestazioni fornite dagli aderenti al Comitato;

3) L'opera degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono soltanto essere rimborsate dal Comitato le spese vive effettivamente sostenute per l'opera prestata, previa documentazione giustificativa ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea.

#### **Art. 4**

##### ***Membri del Comitato***

1) Al Comitato possono aderire associazioni, movimenti, organismi su base o a rilevanza locale i quali ne condividono ispirazioni finalità e attività o che abbiano nei loro Statuti quali scopi fondamentali il riconoscimento della famiglia come soggetto politico e sociale nonché la promozione dei suoi diritti.

2) il numero degli aderenti è illimitato.

#### **Art. 5**

##### ***Criteri di ammissione e di esclusione dei membri del Comitato***

1) L'ammissione al Comitato è proposta dal Consiglio Direttivo su presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati e deliberata dall'Assemblea Ordinaria. Gli associati vengono messi a far parte del Comitato senza limiti di tempo.

2) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nell'apposito libro dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea ordinaria.

3) La qualità di membro del Comitato si perde:

a. per recesso comunicato in forma scritta al Comitato almeno due mesi prima della fine dell'anno in corso;

b. per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;

c. per comportamento contrastante con le finalità del Comitato;

d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto agli interessati gli addebiti che vengono loro mossi, consentendo facoltà di replica;

4) in tutti i casi di recesso, decadenza, esclusione non si ha diritto alla restituzione delle quote versate.

5) le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

#### **Art. 6**

##### ***Doveri e diritti degli aderenti***

1) Gli aderenti al Comitato sono obbligati a:

a. - osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere legittimamente adottate dagli organi del Comitato;

b. - mantenere sempre un comportamento corretto, animato da spirito di solidarietà e collaborazione nei confronti del Comitato;

c. - partecipare alle attività del Comitato;

d. - versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) Gli aderenti al Comitato hanno diritto a:

a. - partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;

- b. - partecipare all'Assemblea e ad esprimere il proprio voto;
- c. - accedere alle cariche del Comitato;
- d. - chiedere la convocazione dell'Assemblea nelle forme previste dall'art.9 del presente Statuto.

#### **Art.7**

##### **Risorse economiche**

1) Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a. - contributi degli aderenti;
- b. - contributi privati;
- c. - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. - donazioni e lasciti testamentari;
- e. - rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. - entrate derivanti da eventuali attività economiche marginali.

2) L'esercizio finanziario del Comitato ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile.

#### **Art.8**

##### **Organi del Comitato**

1) Sono organi del Comitato:

- a. 1' Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente e il Vicepresidente;
- d. il Tesoriere

2) Tutte le cariche di cui al comma precedente sono elettive, hanno durata triennale e sono rinnovabili;

3) Ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito salvo rimborso spese previsto dall'art. 3.

#### **Art. 9**

##### **L'Assemblea**

1) L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascun ente o membro aderente al Comitato.

Ogni membro aderente ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero dei componenti

2) E' ammesso il voto per delega. Ogni partecipante all'Assemblea non può ricevere più di una delega

3) L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività del Comitato ed inoltre:

- a. approva il bilancio di ciascun esercizio ed il rendiconto economico e finanziario
- b. elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- c. delibera gli eventuali regolamenti interni e le loro modifiche;
- d. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e. delibera l'esclusione dei membri dal Comitato;
- f. delibera sulle domande di ammissione di nuovi aderenti presentate dal Consiglio Direttivo;
- g. delibera il programma annuale delle attività del Comitato su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata del Comitato.

4) L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare spedito anche via fax a ciascun aderente almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando almeno un terzo degli aderenti faccia richiesta scritta e motivata al Presidente. La relativa convocazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

In difetto di convocazione sarà ugualmente valida l'Assemblea cui partecipano direttamente o per delega tutti gli aderenti al Comitato e l'intero Consiglio Direttivo.

5) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei membri del Comitato. In seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei membri aderenti.

Le delibere dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, e per l'eventuale scioglimento anticipato del Comitato e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere approvate con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

6) L'Assemblea è presieduta da persona eletta dalla stessa di volta in volta su proposta del Presidente tra i rappresentanti degli enti aderenti. Spetta al presidente dell'Assemblea controllare la regolarità della convocazione, delle deleghe, del diritto di partecipazione al voto.

Il verbale dell'Assemblea sarà riportato nell'apposito libro e dovrà essere firmato dal presidente dell'Assemblea e dalla persona designata a verbalizzare la riunione.

Ogni aderente ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea e di trarne copia.

## **Art. 10**

### ***Il Consiglio Direttivo***

1) Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da altre due persone elette dall'Assemblea tra i componenti della stessa. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altra causa uno dei Consiglieri decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti il quale rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Se decade oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

3) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

4) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta al mese e quando il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando almeno due dei suoi componenti ne facciano richiesta al Presidente o al Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di almeno tre Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5) Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea in stretto contatto con gli enti e gli organismi aderenti;
- b. esaminare i bilanci predisposti dal Tesoriere e da sottoporre all'Assemblea;
- c. esaminare le domande di nuove adesioni e curare la tenuta del libro dei membri del Comitato;

- d. preparare eventuali regolamenti interni del Comitato da presentare alla delibera dell'Assemblea;
- e. provvedere a tutti gli affari di ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea;
- f. coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti.

#### **Art.11**

##### ***Il Presidente***

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato. È eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni.
- 2) Il Presidente:
  - a. rappresenta il Comitato in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e anche in giudizio;
  - b. stipula contratti e convenzioni; firma gli atti del Comitato;
  - c. convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  - d. può rilasciare procura per il compimento di singoli atti previa delibera del Consiglio Direttivo;
  - e. assume provvedimenti urgenti che dovrà sottoporre al più presto all'Assemblea.
- 3) il Presidente può essere sostituito dal Vicepresidente eletto dall'Assemblea.
- 4) La carica di Presidente e di Vicepresidente è incompatibile con incarichi politici.

#### **Art, 12**

##### ***Il Tesoriere***

- 1) Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea ordinaria con l'incarico di predisporre i bilanci del Comitato e di curare l'aspetto finanziario delle iniziative approvate dall'Assemblea
- 2) Il Tesoriere fa parte del Consiglio Direttivo e partecipa all'Assemblea ma non ha diritto di voto per l'approvazione dei bilanci da lui predisposti.

#### **Art. 13**

##### ***Collaboratori autonomi e subordinati***

- 1) Il Comitato può avvalersi della collaborazione autonoma e subordinata di lavoratori esclusivamente nei limiti indispensabili per il suo regolare funzionamento oppure quando sia necessario per la qualifica e la specializzazione dell'attività da svolgere. La misura della retribuzione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo previa autorizzazione dell'Assemblea.

#### **Art. 14**

##### ***Consulenti***

- 1) All'Assemblea è prevista la partecipazione in qualità di consulente e senza diritto al voto, di un delegato nominato dalla Conferenza Episcopale Piemontese su richiesta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15**

##### ***Patrimonio***

- 1) Il patrimonio sociale è formato da:
  - quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento del Comitato;
  - dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
  - da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
  - da eventuali entrate per servizi prestati dal Comitato;
  - dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - dalle erogazioni liberali effettuate dagli associati e da terzi;

- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali;
- dalle entrate compatibili con le finalità sociali delle Associazioni di promozione sociale.

2) Il Comitato ha il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla Legge. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di altre attività a queste ultime direttamente connesse. Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### ***Art. 16***

##### ***Rinvio***

1) Il Comitato è organismo di volontariato e ha natura di associazione non riconosciuta. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

#### ***Art. 17***

##### ***Norma finale***

1) Il Comitato si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice Civile:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice Civile.

2) In caso di scioglimento del Comitato L'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ***Art.18***

##### ***Norme transitorie***

1) Il primo Consiglio Difettivo è composto dalle seguenti persone: vedi nota ( o )

2) La prima assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro il 30.5.1997

3) Eventuali sedi secondarie del Comitato potranno essere proposte al Consiglio Direttivo da ogni membro aderente.